

Brugg, 22 febbraio 2010

SwissPrimBeef®

Regolamento di produzione

1. Disposizioni generali

- a. SwissPrimBeef. SwissPrimBeef è carne gourmet di bovini da carne allevati in una tenuta di vacche madri (“linea vacca-vitello”). Sotto questo marchio si producono giovani bovini svezzati, destinati al finissaggio nell’azienda o in un’azienda specializzata, ma anche animali da banco, preferibilmente manzi e buoi, oppure riproduttori (vacche e tori), destinati alla trasformazione. Il marchio promuove una produzione di carne bovina di qualità proveniente da animali di razze selezionate, garantisce precise modalità di detenzione e di foraggiamento e assicura i controlli necessari.
- b. Bovini da carne. Gli animali sono robusti, fertili e mansueti. Gli animali longevi si adattano senza problemi alle condizioni climatiche svizzere. Valorizzano e nobilitano il foraggio grezzo trasformandolo in carne, un alimento estremamente prezioso. La produzione soddisfa elevati criteri etologici, ecologici e qualitativi. Il marchio SwissPrimBeef promuove tutti questi aspetti. La buona capacità di assimilare foraggio grezzo di diverse qualità consente ai bovini da carne di ambientarsi in tutte le regioni svizzere.
- c. Razze. La razza viene scelta in base alle possibilità di compravendita. Vacca Madre Svizzera (VMS) gestisce una lista di preferenze. Il capitolo 2.4.c stabilisce i requisiti di ascendenza.
- d. Protezione del marchio: SwissPrimBeef è un marchio protetto. Appartiene a Vacca Madre Svizzera (VMS) ed è registrato presso l’Istituto federale della proprietà intellettuale con i numeri ® 443156 e 471075.
- e. Dichiarazione. Alla dichiarazione si applicano le seguenti disposizioni:

logo: 

testo: SwissPrimBeef

Per animali di razza, il nome del marchio può essere accompagnato dalla specificazione della razza.

2. Disposizioni per la produzione

2.1. Disposizioni di legge

Sono applicate le leggi federali, le ordinanze e le disposizioni di esecuzione seguenti, nella loro versione più aggiornata:

- a. Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPan) e relative ordinanze di esecuzione

- b. Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)
- c. Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
- d. Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici)
- e. Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
- f. Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)
- g. Legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) e Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicinali (Ordinanza sull'autorizzazione dei medicinali, OAM)

2.2. Campo di applicazione

Dove non altrimenti indicato, le condizioni per utilizzare i marchi depositati da VMS si applicano alla totalità dei capi che fanno parte della mandria di vacche madri (vitelli, animali da finissaggio, vacche, tori riproduttori e animali da allevamento). Nella stessa azienda non possono essere tenuti altri animali della stessa categoria in condizioni non conformi ai requisiti del presente regolamento.

2.3. Azienda

- a. Adesione a VMS. Per produrre nel quadro dei marchi depositati, occorre aderire a VMS. Le aziende che non tengono vacche madri sono legate a VMS da un contratto di licenza. Anche le aziende che dividono l'onere della detenzione (ad es. allevamento, estivazione) con aziende che aderiscono a VMS o con aziende che hanno concluso con essa un contratto di licenza, devono aver sottoscritto un accordo con VMS. A seconda delle modalità di compravendita, possono essere richieste altre adesioni.
- b. Controllo. Le aziende sono controllate regolarmente dall'ispettorato incaricato da VMS. VMS riconosce le aziende che si trovano all'interno della superficie agricola utile e che hanno superato i controlli, così come le aziende che si trovano nelle zone di estivazione e che rispettano le disposizioni dell'ordinanza sui contributi d'estivazione. Il capitolo 5 descrive la procedura di controllo.
- c. Detenzione di animali e sfruttamento delle superfici. La detenzione degli animali e la gestione dell'azienda devono trasmettere un'immagine positiva dell'allevamento da carne secondo la linea vacca-vitello. L'azienda deve provare, conformemente all'OPD, che le esigenze ecologiche sono rispettate. L'azienda deve disporre di una sufficiente superficie foraggera. È vietato l'impiego di fanghi di depurazione, in qualsiasi forma. Il capitolo 2.4. stabilisce i requisiti supplementari per la detenzione di animali e per il loro foraggiamento.

2.4. Animali

- a. Provenienza. Gli animali devono essere nati in Svizzera e devono aver trascorso la loro vita, ininterrottamente, in aziende riconosciute. I riproduttori Natura (destinati alla trasformazione) devono aver trascorso almeno 2 anni in un'azienda riconosciuta. Sono ammessi soggiorni in aziende non riconosciute, se resi necessari dal cambiamento del proprietario; non possono tuttavia superare, complessivamente, i 30 giorni.
- b. Identificazione. Tutti i capi della mandria di vacche madri devono essere identificati con marchi auricolari ufficiali. Il produttore è tenuto a rispettare le disposizioni e le raccomandazioni in vigore per il trasporto di animali.

- c. Ascendenza. Gli animali SwissPrimBeef devono discendere, da parte maschile, da un toro riconosciuto da VMS, ossia un toro LGBC (registrato nel Libro genealogico dei bovini da carne) o un toro riconosciuto per l'inseminazione artificiale. Da parte femminile, devono discendere da un toro riconosciuto da VMS, ossia un toro LGBC (registrato nel Libro genealogico dei bovini da carne) o un toro riconosciuto per l'inseminazione artificiale. Le fattrici devono inoltre essere registrate presso Swissherdbook nella sezione Simmental (codice 60 o 70), oppure presso la Federazione Svizzera Allevamento Bovini Bruni (FSAB) nella sezione Bovini Bruni Originali o ROB (re incrocio Bovini Bruni Originali) oppure nel libro genealogico delle razze Hérens, Grigia retica o Hinterwälder.

I criteri di ascendenza femminile entrano in vigore per i capi SwissPrimBeef nati dopo il 1° gennaio 2008. Tutte le vacche che hanno figliato prima di questa data in un'azienda SwissPrimBeef riconosciuta soddisfano le condizioni richieste.

I vitelli di sostituzione o i vitelli supplementari devono rispettare le disposizioni concernenti l'ascendenza, almeno da parte maschile. Le ascendenze devono essere comprovate ufficialmente.

Gli animali generati mediante trasferimento embrionale, i discendenti diretti o indiretti di animali clonati e gli animali della razza Bianco Blu Belga e INRA 95 non possono essere commercializzati con i marchi Natura-Beef e Natura-Veal.

- d. Qualità. Le carcasse e la carne dei capi destinati alla produzione SwissPrimBeef devono rispettare severi requisiti qualitativi: carnosità e tessuto grasso per le carcasse, criteri sensoriali e massa chimico-fisica per la carne. Il produttore deve adottare tutte le misure possibili per promuovere la qualità della detenzione, del foraggiamento, dell'allevamento e della salute degli animali. Il regolamento di vendita stabilisce i parametri concernenti la promozione della qualità, in particolare per quanto riguarda macellazione, trasformazione, immagazzinamento e compravendita.
- e. Uscita all'aperto. La detenzione degli animali deve rispettare le disposizioni URA ("uscita regolare all'aperto"). Va garantita un'uscita all'aperto giornaliera (pascolo o corte). Come requisito minimo, durante la fase di finissaggio gli animali devono poter accedere costantemente, sull'intero arco dell'anno, a una corte. Le uscite all'aperto e al pascolo devono essere registrate quotidianamente nell'apposito diario. Per quanto concerne le disposizioni URA, le aziende che sono state omologate per la produzione SwissPrimBeef prima del 1° gennaio 2006 beneficiano di un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2010.
- f. Stabulazione. La detenzione degli animali deve rispettare le disposizioni SSRA ("sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali"). Per quanto concerne le disposizioni SSRA per vacche madri e animali da allevamento, le aziende che sono state omologate per la produzione SwissPrimBeef prima del 1° gennaio 2006 beneficiano di un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2010.

Nelle stalle sono vietati sistemi elettrici di conduzione (soprattutto giogo elettrico, fili elettrici). L'ordinanza sui programmi etologici stabilisce le deroghe concernenti l'allevamento all'aperto o l'area di foraggiamento con pavimento

rivestito, che sono ammesse, ad esempio, nelle situazioni seguenti: durante il foraggiamento, durante la figliatura, in caso di animali malati o feriti.

- g. Igiene e pulizia. Gli animali vanno tenuti puliti. Le aree di riposo devono essere sempre correttamente ricoperte di stame. Il letame che si deposita sulle superfici di stabulazione e sulle superfici di uscita va eliminato regolarmente. Gli animali devono disporre costantemente di acqua potabile.
- h. Foraggiamento. Il foraggio grezzo viene prodotto prevalentemente dall'azienda (conformemente a quanto previsto dal cap. 2.3.c.). Il produttore fa in modo che le razioni di foraggio siano equilibrate. Sostanze minerali, oligoelementi e vitamine vanno somministrati solo se occorre completare il fabbisogno naturale. Sono vietati complementi alimentari di sintesi per aumentare la produttività, amminoacidi di sintesi, così come foraggi a base di urea, di proteine animali, di grassi animali e di organismi geneticamente modificati (OGM). I limiti massimi sono quelli stabiliti dalla legislazione sugli OGM.

Per il resto valgono la direttiva Coop "Nutrizione degli animali da reddito: requisiti per gli alimenti da utilizzare nei programmi di allevamento Naturaplan" e le direttive per aziende bio. I fabbricanti di alimenti per animali che riforniscono le aziende aderenti al programma Natura-Beef o Natura-Veal devono essere omologati e sottostare ai controlli previsti nell'ambito di un sistema di garanzia della qualità.

- i. Salute. La salute degli animali va promossa principalmente attraverso misure profilattiche, tanto nella detenzione, quanto nel foraggiamento e nell'allevamento. In linea di massima, è vietato intervenire preventivamente con farmaci veterinari. L'impiego di questi ultimi avviene sotto la supervisione del veterinario responsabile, con il quale deve essere stipulata una convenzione Mvet. Tutti i farmaci veterinari presenti entro il perimetro dell'azienda vanno iscritti, immediatamente dopo l'acquisto, in un inventario generale. Tutti i trattamenti con farmaci veterinari devono essere iscritti in modo completo e costantemente messi a giorno nell'apposito registro.
- j. Prodotti. SwissPrimBeef prevede i seguenti prodotti standard:

| | |
|---------------------------------------|---|
| rimonte | rimonte per il finissaggio, provenienti da tenute di vacche madri ("linea vacca-vitello") |
| animali da banco | manzi, buoi e torelli (preferibilmente RG e OB) |
| animali destinati alla trasformazione | riproduttori (vacche e tori) |

- k. Trasporto. Gli animali vanno caricati e trasportati con calma e riguardo. È vietato l'uso di stimolatori elettrici. Le imprese di trasporto e i macelli devono rispettare le disposizioni dell'OPan e delle ordinanze d'esecuzione. Gli autisti impiegati da aziende di trasporto commerciali devono aver superato con successo un corso di formazione specialistica non legata alla professione presso un istituto riconosciuto dall'UFV, come stabilisce l'ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento di animali. Il personale addetto al trasporto di animali deve avere sempre con sé l'autorizzazione. Vanno osservati i provvedimenti di autoregolazione del settore.

3. Passaporto per animali

- a. Rilascio. Su richiesta dell'intermediario, l'Agenzia VMS rilascia per ogni animale SwissPrimBeef un passaporto. Solo se munito di questo documento l'animale può essere ritenuto SwissPrimBeef. Il passaporto è consegnato al rivenditore e registrato in internet.
- b. Rifiuto. Se un'azienda o un animale non rispetta o non rispetta più le disposizioni di produzione, i passaporti non vengono rilasciati. I passaporti già rilasciati ad aziende riconosciute sono considerati nulli.

4. Compravendita

- a. Controllo della qualità. Per la compravendita SwissPrimBeef, la necessaria qualifica e la relativa valutazione avvengono secondo i criteri CH-TAX. Vanno applicate le prescrizioni concernenti la qualità e la fornitura. Le carcasse di qualità insufficiente non sono considerate SwissPrimBeef.
- b. Licenze. Per garantire il controllo necessario, gli animali e la carne SwissPrimBeef possono essere venduti solo in filiere munite di un'apposita licenza. Le licenze di compravendita vanno richieste a VMS.
- c. Compravendita centralizzata. È il canale di compravendita più importante, per il quale VMS mette a disposizione intermediari riconosciuti che, a loro volta, riforniscono macellerie riconosciute (conformemente alla lista di titolari di una licenza). I capi SwissPrimBeef vanno annunciati all'intermediario dalle 3 alle 4 settimane prima del previsto termine di macellazione.
- d. Compravendita diretta. Chi compra o vende direttamente prodotti SwissPrimBeef deve possedere l'apposita licenza rilasciata da VMS. Per la macellazione di animali e per il trasporto, l'immagazzinamento e la lavorazione di carne sono applicate strettissime prescrizioni igieniche (Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni, ordinanza concernente l'igiene nella macellazione, ordinanza sulle derrate alimentari e così via). Ogni rivenditore è responsabile del rispetto delle disposizioni.
- e. Regolamento di vendita. Per la macellazione di animali e per il trasporto, l'immagazzinamento e la lavorazione di carne sono applicate strettissime prescrizioni igieniche (Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni, ordinanza concernente l'igiene nella macellazione, ordinanza sulle derrate alimentari e così via). Nel quadro di SwissPrimBeef vanno osservate anche prescrizioni concernenti la dichiarazione e la protezione del marchio. Il regolamento di vendita stabilisce in dettaglio le condizioni per la macellazione, la lavorazione e la vendita. Ogni rivenditore è responsabile del rispetto delle disposizioni.

5. Controlli

- a. Organi di controllo. L'ispettorato incaricato da VMS e autorizzato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) è responsabile del riconoscimento nel quadro del marchio depositato SwissPrimBeef. Agli organi di controllo va riservato il libero accesso, in qualsiasi momento, ai luoghi (stabulazioni, impianti e così

via), ai documenti e ai dati necessari all'ispezione. Se il responsabile dell'azienda è d'accordo, il controllo può essere svolto anche in sua assenza. Se non è possibile accedere a determinati documenti, viene segnalato al responsabile dell'azienda quali documenti deve inoltrare. La Guida per l'ispezione delle aziende stabilisce i dettagli.

- b. Livelli di controllo. I controlli sono effettuati a diversi livelli: azienda (cfr. cap. 2), animali (cfr. cap. 2.4), passaporti (cfr. cap. 3) e licenze per la compravendita (cfr. cap. 4).
- c. Registrazioni. Ogni produttore è responsabile dell'aggiornamento preciso e costante del registro dei trattamenti e dell'inventario dei farmaci veterinari. Possono essere richiesti documenti e registrazioni supplementari. Le aziende di compravendita devono rispettare un adeguato sistema di controllo della qualità, che garantisca la tracciabilità e la dichiarazione SwissPrimBeef.
- d. Trasmissione di dati. Il produttore acconsente che la BDTA o altre organizzazioni o servizi federali competenti trasmettano a VMS i dati concernenti gli animali (dichiarazione di nascita manzi), il traffico di animali (dichiarazione di arrivo e di partenza manzi) e la macellazione (data / peso / categoria di macellazione, carnosità e tessuto grasso). VMS può trasmettere i dati a terzi, per valutazioni tecniche concernenti l'allevamento.

6. Sanzioni

- a. Sanzioni. Le sanzioni per infrazioni al presente regolamento sono stabilite da VMS e vengono pronunciate dall'ispettorato. A dipendenza della gravità del caso, queste possono comportare una limitazione del riconoscimento (ammonimento e fissazione di un termine per rientrare nei criteri stabiliti), un blocco delle forniture oppure l'esclusione dalla lista delle aziende SwissPrimBeef. Una volta stabilite, le sanzioni entrano in vigore con effetto immediato.
- b. Ricorsi. Nel caso in cui non approvi la procedura o il risultato dell'ispezione, il produttore può presentare un ricorso scritto e motivato all'ispettorato, entro 3 giorni dalla visita di ispezione. Contro le decisioni dell'ispettorato può essere presentato entro 10 giorni un ricorso scritto e motivato all'Agenzia VMS. L'organo di ultima istanza per il trattamento dei ricorsi è la delegazione di ricorso¹ del Comitato VMS. Il Comitato è informato in merito alle decisioni sui ricorsi. Eventuali ricorsi contro sanzioni non hanno effetto sospensivo. Non si possono avanzare pretese di risarcimento.
- c. Foro. Foro competente e quello della località in cui ha sede VMS.

7. Validità

- a. Entrata in vigore. Il presente regolamento è stato approvato il 15 marzo 2002 dall'Assemblea generale di VMS. Il Comitato ha approvato per l'ultima volta il 22 febbraio 2010 una revisione, entrata in vigore alla stessa data. Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 15 dicembre 2008.

¹ La delegazione di ricorso è composta da 1 membro dell'Agenzia VMS (di norma il presidente) e 1 membro del Comitato VMS (di norma un membro del Comitato, secondo la regione dell'aderente)